



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 novembre 2018 n.149

(Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.112)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.112 – Disposizioni in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in recepimento della direttiva 2001/24/CE – promulgato:

Visto l'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n.104;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 30 agosto 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 15 novembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.112 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/24/CE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, emanato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n.104, è finalizzato ad attuare la Direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, di cui all'allegato della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120.

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N. 165

Art. 2 (Definizioni)

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 dopo la lettera cc) è inserita la seguente definizione:

“cc bis) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono disposte

1. l'amministrazione straordinaria e la sospensione degli organi amministrativi e le misure adottate nel loro ambito;
2. le misure equivalenti a quelle indicate al numero 1 adottate dalle autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea.”.

1 bis. All'articolo 1, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165 dopo la lettera n) sono inserite le seguenti definizioni:

“n bis) “direttiva B.R.R.D.”: direttiva europea 2014/59/EU e successive modifiche;

n ter) “direttiva contratti di garanzia finanziaria”: direttiva europea 2002/47/CE e successive modifiche;

n quater) “direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi”: direttiva europea 2001/24/CE e successive modifiche;”

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. L'articolo 77 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

“Art. 77 (Destinatari dei provvedimenti straordinari)

1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo i soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate. La Legge 15 novembre 1917 n.17, e successive modifiche, non si applica ai casi in cui il debitore è un soggetto autorizzato, salvo per quanto espressamente richiamato dal presente Titolo.

2. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo si applicano inoltre:

- a) alle succursali stabilite in un Paese dell'Unione europea di soggetti autorizzati con sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede legale in un Paese dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di un'attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1;
- c) alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede legale in un Paese che non è membro dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di una attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1.

3. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione ed esercitati i poteri di risoluzione disciplinati dalla normativa di recepimento della direttiva B.R.R.D., le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo si applicano anche ai soggetti autorizzati, nonché alle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri, che rientrano nel relativo ambito di applicazione.”.

Art. 4

(Riconoscimento all'estero dei provvedimenti straordinari)

1. Dopo l'articolo 77 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito l'articolo 77-bis nel testo che segue:

“Art. 77-bis

(Riconoscimento all'estero dei provvedimenti straordinari a carico di banche e imprese di investimento)

1. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e di liquidazione coatta amministrativa di soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1, si applicano e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nei paesi dell'Unione europea e anche nei paesi che non sono membri dell'Unione europea.
2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 disciplinano le modalità e le condizioni in presenza delle quali i procedimenti straordinari producono effetti nell'ordinamento del paese estero interessato.”.

Art. 5

(Disposizioni in tema di amministrazione straordinaria applicabili alle succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. Dopo l'articolo 83 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l'articolo 83-bis nel testo che segue:

“Art. 83-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, i commissari ed il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo del soggetto autorizzato estero di appartenenza.
2. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea in cui sono stabilite le altre succursali del soggetto di cui al precedente comma 1. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.”.

Art. 6

(Abrogazione disposizione in tema di sospensione degli organi amministrativi)

1. Il comma 5 dell'articolo 84 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è abrogato.

Art. 7

(Disposizioni in tema di sospensione degli organi amministrativi applicabili alle succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. Dopo l'articolo 84 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l'articolo 84-bis nel testo che segue:

“Art. 84-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell’Unione europea)

1. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi applicata alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un Paese che non è membro dell’Unione europea, il Commissario assume nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato di appartenenza.
2. L’autorità di vigilanza informa dell’apertura della procedura di sospensione degli organi amministrativi le autorità di vigilanza dei paesi dell’Unione europea nei quali sono stabilite le altre succursali del soggetto autorizzato di cui al precedente comma 1. L’informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l’apertura della procedura medesima.”.

Art. 8

(Disposizioni in tema di procedure di risanamento applicabili alle succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell’Unione europea)

1. Dopo l’articolo 84-bis della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito l’articolo 84-ter nel testo che segue:

“Art. 84-ter

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell’Unione europea)

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell’Unione europea, incluse le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino, sono adottati dalla omologa autorità di vigilanza di tale paese.
2. I medesimi provvedimenti e procedure sono disciplinati e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nell’ordinamento sammarinese, secondo la normativa del paese di cui al precedente comma 1.
3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo disciplinano le modalità e le condizioni in base alle quali i provvedimenti e procedure di risanamento del soggetto autorizzato estero di cui al precedente comma 1 producono effetti nell’ordinamento sammarinese.”.

Art. 9

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere per banche e imprese di investimento)

1. Dopo l’articolo 84-ter della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito l’articolo 84-quater nel testo che segue:

“Art. 84-quater

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere)

1. L’autorità di vigilanza informa dell’apertura delle procedure di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell’Allegato 1 le autorità di vigilanza dei paesi dell’Unione europea nei quali sono stabilite le relative succursali, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L’informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l’apertura delle procedure medesime.
2. L’autorità di vigilanza, qualora ritenga necessaria l’applicazione nel territorio della Repubblica di San Marino di una procedura di risanamento nei confronti di una succursale di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell’Unione europea, ne fa richiesta, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, alla autorità di vigilanza di tale paese.

3. Gli accordi di cui ai precedenti commi disciplinano le forme e le modalità dell'attività di collaborazione e individuano i canali appropriati per lo scambio di informazioni fra l'autorità di vigilanza e le omologhe autorità di vigilanza estere. Tali accordi devono inoltre garantire equivalenti condizioni di riservatezza sulle informazioni ricevute o fornite da parte di tutti i soggetti coinvolti.”.

Art. 10

(Pubblicità dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi)

1. Dopo l'articolo 84-*quater* della Legge 17 novembre 2005 n.165 è inserito l'articolo 84-*quinquies* nel testo che segue:

“Art. 84-quinquies

(Pubblicità dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi)

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi adottati nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1, aventi succursali stabilite in un paese dell'Unione europea, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale e, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese in cui sono insediate le medesime succursali.

2. Le pubblicazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano una intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui sono stabilite le succursali volta a chiarire la natura e lo scopo delle stesse.

3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 individuano i quotidiani a diffusione nazionale del paese interessato su cui devono essere effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 e il contenuto delle medesime.”.

Art. 11

(Disposizioni in tema di liquidazione coatta amministrativa concernenti le succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. L'articolo 97 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

“Art. 97

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. Alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero avente la sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, in quanto compatibili.

2. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea nei quali sono stabilite le altre succursali del soggetto di cui al comma 1. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima.”.

Art. 12

(Disposizioni in tema di procedure di liquidazione concernenti le succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell'Unione europea)

1. Dopo l'articolo 97 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l'articolo 97-*bis* nel testo

che segue:

“Art. 97-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell’Unione europea)

1. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell’Unione europea, incluse le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino, sono adottati dall’omologa autorità di vigilanza di tale paese.
2. Tali provvedimenti e procedure sono disciplinati e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nell’ordinamento sammarinese, secondo la normativa del paese di cui al comma 1.
3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo disciplinano le modalità e le condizioni in base alle quali i provvedimenti e le procedure di liquidazione del soggetto autorizzato estero di cui al precedente comma 1 producono effetti nell’ordinamento sammarinese.”.

Art. 13

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere)

1. Dopo l’articolo 97-bis della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l’articolo 97-ter nel testo che segue:

“Art. 97-ter

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere per banche e imprese di investimento)

1. L’autorità di vigilanza informa dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell’Allegato 1 le autorità di vigilanza dei paesi dell’Unione europea nei quali sono stabilite le relative succursali, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L’informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l’apertura della procedura medesima.
2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 disciplinano le forme e le modalità dell’attività di collaborazione e individuano i canali appropriati per lo scambio di informazioni fra l’autorità di vigilanza e le omologhe autorità di vigilanza estere. Tali accordi devono inoltre garantire equivalenti condizioni di riservatezza sulle informazioni ricevute o fornite da parte di tutti i soggetti coinvolti.”.

Art. 14

(Pubblicità dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa)

1. Dopo l’articolo 97-ter della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l’articolo 97-quater nel testo che segue:

“Art. 97-quater

(Pubblicità dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa a carico di banche e imprese di investimento)

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell’Allegato 1, aventi succursali stabilite in un paese dell’Unione europea, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale e, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese in cui sono insediate le medesime succursali.
2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano una

intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui sono stabilite le succursali volta a chiarire la natura e lo scopo delle stesse.

3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 individuano i quotidiani a diffusione nazionale del paese interessato su cui devono essere effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 e il contenuto delle medesime.”.

Art. 15

(Informazione agli aventi diritto)

1. Dopo l’articolo 97-*quater* della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l’articolo 97-*quinquies* nel testo che segue:

“Art. 97-quinquies

(Informazione agli aventi diritto)

1. Le comunicazioni previste dall’articolo 90, commi 1, 2 e 8 ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in un paese dell’Unione europea sono effettuate sulla base di accordi multilaterali o bilaterali con tale paese e devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all’articolo 90, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui tali soggetti hanno la residenza, il domicilio o la sede legale volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

3. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 90, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 91, comma 1, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in un paese dell’Unione europea, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale paese e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, il termine di quindici giorni indicato dagli articoli 90, comma 4, e 91, comma 1, è raddoppiato; il termine di sessanta giorni indicato nell’articolo 90, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese dell’Unione europea in cui fossero insediate succursali di banche o imprese di investimento.”.

Art. 16

(Informativa ai creditori)

1. Il comma 4 dell’articolo 88 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è così sostituito:

“4. I commissari liquidatori devono presentare all’autorità di vigilanza, entro il termine di centottanta giorni dalla nomina, una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale del soggetto autorizzato e sull’andamento della liquidazione coatta amministrativa, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’autorità di vigilanza stabilisce le modalità e i termini dell’informativa che i commissari liquidatori devono fornire periodicamente ai creditori sull’andamento della procedura.”.

Art. 17

(Deroghe)

1. Dopo l’articolo 97-*quinquies* della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l’articolo 97-*sexies* nel testo che segue:

“Art. 97-*sexies*
(*Deroghe*)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-*bis*, 84-*ter* e 97-*bis*, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:
 - a) sui contratti di lavoro e sui rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge del paese in cui sono applicati tali contratti o rapporti di lavoro;
 - b) sui contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge del paese nel cui territorio è situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
 - c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge del paese sotto la cui autorità si tiene il registro;
 - d) sull’esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione del paese in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-*bis*, 84-*ter* e 97-*bis*, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
 - a) gli accordi di netting, come definiti dalla normativa di recepimento della direttiva contratti di garanzia finanziaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva B.R.R.D.;
 - b) i contratti di vendita con patto di riacquisto, le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva B.R.R.D. nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni del paese in cui il soggetto è autorizzato all’esercizio delle attività di alle lettere A e D dell’Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione di cui agli articoli 77-*bis*, 84-*ter* e 97-*bis*, non pregiudicano:
 - a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà del soggetto autorizzato, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di un paese diverso da quello in cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Il diritto iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi che consente di ottenere un diritto reale, è assimilato a un diritto reale;
 - b) i diritti, vantati nei confronti del soggetto autorizzato, del venditore fondati sulla riserva di proprietà e dell’acquirente di beni che si trovano, al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura, nel territorio di un paese diverso da quello nel quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
 - c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del soggetto autorizzato, nel caso in cui la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito del medesimo soggetto autorizzato.
4. In deroga agli articoli 77-*bis*, 84-*ter* e 97-*bis* la normativa del paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio delle attività di alle lettere A e D dell’Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, non si applica alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di un paese diverso che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale il soggetto autorizzato è spossessato sono disciplinati dalla legge del paese in cui la causa è pendente.

6. Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura di una procedura di liquidazione di cui agli articoli 77-*bis*, 84-*ter* e 97-*bis*, il soggetto autorizzato all'esercizio delle attività di alle lettere A e D dell'Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, disponga a titolo oneroso:

- di un bene immobile;
- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro;
- egli strumenti o dei diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto ovvero in un sistema di deposito accentrato, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge del paese nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro, il conto o il sistema di deposito.”.

Art. 18

(Norme di attuazione)

1. Dopo l'articolo 97-*sexies* della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è inserito l'articolo 97-*septies* nel testo che segue:

“Art. 97-*septies*

(Norme di attuazione della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi)

1. L'autorità di vigilanza, qualora ritenuto necessario, adotta disposizioni di attuazione alle norme dei Capi I e II, del presente Titolo, in linea con i principi della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi.”.

Art. 19

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai provvedimenti e alle procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e di liquidazione coatta amministrativa adottati dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 19-*bis*

(Abrogazione)

1. L'articolo 97-*octies* della Legge 17 novembre 2005 n.165, come introdotto dall'articolo 19 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.112, è abrogato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti

